

**LE NOTIFICHE TRANSFRONTALIERE: IL
REGOLAMENTO (UE) 2020/1784, LA
CONVENZIONE DELL'AJA DEL 15
NOVEMBRE 1965 E L'ULTERIORE
NORMATIVA APPLICABILE**

Avv. Marco Sposini



Prima Parte

Il regolamento (UE) 2020/1784

Il regolamento (UE) 2020/1784

Il regolamento (UE) 2020/1784 - che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1393/2007, che, a sua volta, aveva sostituito il regolamento (CE) n. 1348/2000 - si applica dal 1° luglio 2022, per la notificazione e la comunicazione di atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale a destinatari che si trovano in un altro Stato membro ed il cui indirizzo sia noto.

Il regolamento (UE) 2020/1784

Gli atti da notificare o comunicare sono esentati da legalizzazione o da altre formalità equivalenti (*apostille*).

E' previsto l'utilizzo di moduli standard disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica al link https://online-forms.e-justice.europa.eu/online-forms/serving-documents-forms_it

Il regolamento (UE) 2020/1784

Il destinatario ha il diritto di rifiutare un atto - entro 2 settimane dall'avvenuta notificazione o comunicazione (il pregresso regolamento prevedeva il termine di 1 settimana) - se privo di traduzione in una lingua da lui compresa ovvero nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Il regolamento (UE) 2020/1784



In virtù del considerando 25, la traduzione dovrebbe essere certificata o adatta al procedimento in base al diritto dello Stato membro di origine.

Tuttavia, il richiedente ha il diritto di non subire pregiudizio a causa di un rifiuto meramente dilatorio e manifestamente abusivo.

Il regolamento (UE) 2020/1784

La modalità ordinaria è la trasmissione tramite autorità centrali, organi mittenti e riceventi designati in ciascuno Stato membro.

L'elenco è reperibile sul portale europeo della giustizia elettronica al link https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/serving-documents/it_it?ITALY=&member=1.

Il regolamento (UE) 2020/1784



Il nuovo regolamento prevede che la trasmissione degli atti e le comunicazioni tra gli organi dei vari Stati membri avvenga tramite il sistema informatico decentrato e-CODEX «*e-Justice Communication via Online Data Exchange system*», al fine di garantire maggiore rapidità e sicurezza, facilitare lo scambio elettronico transfrontaliero dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e migliorare l'accesso alla giustizia per cittadini e imprese.

Il regolamento (UE) 2020/1784

Gli aspetti giuridici del sistema e-CODEX sono disciplinati dal regolamento (UE) 2022/850, che ha modificato il regolamento (UE) 2018/1726.

Questa modalità operativa dovrà essere utilizzata a partire dal 1° maggio 2025, quando sarà applicabile anche il regolamento (UE) 2023/2844, che, tra l'altro, ha istituito un punto di accesso elettronico europeo sul portale europeo della giustizia elettronica.

Il regolamento (UE) 2020/1784

E' possibile procedere anche con le seguenti modalità (come chiarito dalla CGUE, non sussiste alcuna gerarchia tra le varie forme):

a- in circostanze eccezionali (ad esempio, per temporanee disfunzioni degli organi mittenti), mediante trasmissione degli atti per via diplomatica o consolare alle competenti autorità dello Stato membro ove deve essere eseguita la notifica o la comunicazione, affinché provvedano alla consegna al destinatario;

Il regolamento (UE) 2020/1784

b- tramite agenti diplomatici o consolari dello Stato membro di origine, i quali provvedono direttamente alla consegna alle persone residenti nello Stato membro ove deve essere eseguita la notifica o la comunicazione, senza ricorrere a misure coercitive.

Ciascuno Stato membro ha il diritto di opporsi a quest'ultima modalità, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro di origine.

Il regolamento (UE) 2020/1784

L'Italia non consente:

- i- notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro, salvo che l'atto sia destinato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro;
- ii- notifiche e/o comunicazioni di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto sia destinato ad un cittadino di detto Stato membro.

Il regolamento (UE) 2020/1784

E' possibile procedere anche mediante i servizi postali (lettera raccomandata r/r o mezzo equivalente).

La CGUE, con sentenza in data 2 marzo 2017, nella causa C-354/15 (nel vigore del pregresso regolamento), ha confermato che la notifica e la comunicazione a mezzo posta sono valide anche se l'avviso di ricevimento è stato sostituito con un altro documento equivalente, in grado di offrire il medesimo livello di certezza e di affidabilità e consenta di dimostrare che il destinatario ha ricevuto l'atto con modalità tali da rispettare i suoi diritti di difesa.

Il regolamento (UE) 2020/1784



La notifica e la comunicazione a mezzo posta richiedono cautela (soprattutto in caso di trasmissione di atti a persone fisiche, che a volte risultano, di fatto, irreperibili), anche perché occorre tenere conto delle particolarità dei sistemi postali dei singoli Stati membri.

Ad esempio, in Lettonia non è prevista la modalità di consegna mediante raccomandata r/r.

Il regolamento (UE) 2020/1784



Ulteriore modalità prevista (salvo opposizione dei singoli Stati membri) è la notificazione o comunicazione diretta, mediante invio dell'atto da parte del soggetto richiedente alla competente autorità dello Stato membro ove si trova il destinatario, affinché provveda alla consegna.

Questa modalità è accettata in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e solo in alcuni casi in Germania e Svezia.

Il regolamento (UE) 2020/1784



Il nuovo regolamento ha introdotto la possibilità di provvedere per via elettronica, ma ciò a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito a ricevere la notifica o la comunicazione di atti nel corso di procedimenti giudiziari.

Il regolamento (UE) 2020/1784



La data di avvenuta notifica o comunicazione è stabilita dalla legge dello Stato membro richiesto.

Tuttavia, qualora la legge dello Stato membro del richiedente prescriva che l'atto debba essere notificato o comunicato entro un termine, la data da considerare per il notificante è quella prevista dalla normativa del proprio Stato.

Nel caso dell'Italia, la notifica si perfeziona nel momento in cui l'atto viene affidato al competente UNEP, ma a condizione del successivo esito positivo del procedimento notificatorio.

Il regolamento (UE) 2020/1784



Il nuovo regolamento impone espressamente l'obbligo, a carico dello Stato membro ove deve essere effettuata la notifica o la comunicazione di un atto, di fornire assistenza agli organi mittenti nel reperimento del recapito del destinatario, mettendo anche a disposizione tutti i mezzi necessari, ivi compresi i propri registri anagrafici o altre banche dati.

In Italia, tale assistenza viene fornita dall'UNEP presso la Corte di appello di Roma.



Seconda Parte

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 – ratificata dall'Italia con legge 6 febbraio 1981 n. 42 – ha ad oggetto la notificazione e la comunicazione di atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale a destinatari che si trovano in un altro Stato contraente ed il cui indirizzo sia noto.

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

L'elenco completo degli Stati aderenti (ad oggi, 84), tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, India, Israele, Giappone, Federazione Russa, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Svizzera, è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato al link <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17>

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

La Convenzione non deroga ad altre convenzioni sulla medesima materia, nelle quali gli stati contraenti siano o saranno parti.

Salvo eccezioni, rimangono, pertanto, valide le rispettive convenzioni bilaterali.

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

Gli atti da notificare o comunicare sono esentati da legalizzazione o da altre formalità equivalenti (*apostille*), ma devono essere muniti di traduzione asseverata nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, salvo nel caso in cui il destinatario sia un cittadino di esclusiva nazionalità italiana e si provveda per via consolare.

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

E' previsto l'utilizzo di moduli standard disponibili sul sito della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato al link <https://assets.hcch.net/docs/a3f54658-81a5-4b2e-894b-b58af54c567d.pdf>

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

La modalità ordinaria è la trasmissione all'autorità centrale designata in ciascuno Stato contraente, che ha l'onere di ricevere le richieste provenienti dagli organi competenti di un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'elenco delle rispettive autorità è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato al link

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17>

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

E' possibile procedere anche con le seguenti modalità:

a- tramite agenti diplomatici o consolari dello Stato di origine, i quali provvedono direttamente alla consegna alle persone residenti nello Stato ove deve essere eseguita la notifica o la comunicazione, senza ricorrere a misure coercitive.

Ciascuno Stato ha il diritto di opporsi a tale modalità, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato di origine.

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

b- mediante trasmissione degli atti per via consolare o diplomatica alle competenti autorità dello Stato ove deve essere eseguita la notifica o la comunicazione, affinché provvedano alla consegna al destinatario.

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

Ulteriori modalità previste (salvo opposizione dei singoli Stati) sono:

- i- la notificazione o comunicazione mediante i servizi postali;
- ii- la notificazione o comunicazione diretta mediante richiesta formulata da ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di origine ad ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato ove si trova il destinatario;
- iii- la notificazione o comunicazione diretta mediante richiesta formulata da una parte interessata ad ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato ove si trova il destinatario.

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

Non sussiste alcuna gerarchia tra le varie forme.

Le dichiarazioni e riserve degli Stati aderenti in merito alle suddette modalità di notificazione e comunicazione degli atti sono reperibili sul sito della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato al link <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/print/?cid=17>

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

La Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato ha pubblicato un manuale operativo sulla Convenzione.

L'indice è disponibile al link

<https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2728>



Terza Parte

L'ulteriore normativa applicabile

L'ulteriore normativa applicabile

Qualora debba essere effettuata la notifica in uno Stato con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale, si applicano le modalità ivi previste, che, in virtù del noto principio di diritto internazionale ed in assenza di contrastanti disposizioni pattizie, prevalgono su quelle della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.

Occorre, dunque, verificare la specifica disciplina e tenere conto di situazioni particolari nei rapporti con i singoli Stati.

L'ulteriore normativa applicabile

L'elenco di tali convenzioni, completo di istruzioni operative, è reperibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al link <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-notifiche-civili-e-commerciali-2022.pdf>

L'ulteriore normativa applicabile

Qualora debba essere effettuata la notifica in uno Stato con cui l'Italia non ha stipulato alcuna convenzione, la normativa applicabile è quella di cui all'art. 142 c.p.c..

Ne consegue che:

a- in caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana e se ammesso dallo Stato di residenza, deve essere utilizzata la via consolare, prevista dagli artt. 37 e 77 del Dlgs n. 71/2011 (che ha abrogato il D.P.R. n. 200/1967), senza la necessità di traduzione dell'atto;

L'ulteriore normativa applicabile

b- negli altri casi, l'atto - munito di traduzione asseverata - è notificato mediante spedizione al destinatario, attraverso l'UNEP, a mezzo di raccomandata r/r e consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri, che, a sua volta, effettua la consegna al destinatario.

L'ulteriore normativa applicabile

Se non sono noti la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario dell'atto, occorre procedere a norma dell'art. 143 c.p.c., fornendo la prova di aver svolto ogni necessaria ricerca, con la normale diligenza, anche presso l'A.I.R.E. ed il competente consolato.



Quarta parte

CGUE sentenza 2 giugno 2022, nella causa C-196/21, SR, relativa all'art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 (nozione di "richiedente", quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, con conseguente determinazione del soggetto tenuto ad anticipare i costi per la traduzione degli atti da notificare)

CGUE sentenza 2 giugno 2022, causa C-196/21, SR

La pronuncia è stata emessa a seguito di rinvio pregiudiziale formulato dal Tribunale superiore di Ilfov (Romania), nell'ambito di un giudizio d'appello tra 2 coniugi, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, il regime alimentare e l'affidamento del figlio minore.

Il fratello, la sorella ed il nonno paterno del minore (tutti residenti in Francia) chiedevano di intervenire nel procedimento, a sostegno delle ragioni del padre, ed il giudice ordinava la notifica dell'atto di citazione a tali soggetti, al fine della loro comparizione e per poter valutare l'ammissibilità dell'istanza, come previsto dal codice di procedura civile romeno.

CGUE sentenza 2 giugno 2022, causa C-196/21, SR



Il giudice poneva a carico dei 2 coniugi le spese per la traduzione dell'atto da notificare in Francia, ma entrambi si rifiutavano di affrontare tali costi, sostenendo che dovessero essere anticipati dallo stesso giudice, quale parte "richiedente", ai sensi dell'art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007.

CGUE sentenza 2 giugno 2022, causa C-196/21, SR

Il giudice dichiarava di aver disposto la notifica quale "organo mittente", ai sensi dell'art. 2, par. 1, del regolamento, e, di conseguenza, riteneva di non poter essere considerato il soggetto "richiedente". Tale qualifica spetterebbe esclusivamente alla parte che ha proposto la domanda in causa, in quanto interessata all'esito del giudizio.

Veniva, pertanto, chiesto alla CGUE di chiarire chi debba intendersi per "richiedente", nell'ipotesi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro abbia disposto la notifica di un atto di citazione a terzi che hanno chiesto di intervenire in un procedimento.

La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007, quale “richiedente” non può essere considerato un giudice, ma il soggetto interessato alla trasmissione dell'atto, che anticiperà gli eventuali costi di traduzione.

La Corte ha precisato che:

a- sebbene il regolamento non contenga una definizione di “richiedente”, l’art. 5, par. 2, distingue tra, da un lato, la parte che formula la richiesta e che si fa carico di anticipare le eventuali spese necessarie per la traduzione dell’atto da notificare o comunicare, e, dall’altro, il giudice o l’autorità adita nello Stato membro mittente, che effettuerà, nel corso del procedimento, le definitive valutazioni in merito al soggetto tenuto a sopportare tali spese;

b- per interpretare la norma nel suo contesto, occorre tenere conto della relazione esplicativa alla pregressa Convenzione tra gli Stati membri sulla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale del 26 maggio 1997 e dei principi già elaborati dalla CGUE al riguardo (applicabili anche al regolamento), secondo cui *“le spese di traduzione di un atto non possono essere poste a carico del giudice adito”*. Infatti, per *“richiedente”* si intende *“sempre la parte interessata alla trasmissione dell’atto. Non può quindi trattarsi del tribunale”*;

c- il regolamento – oltre ad essere finalizzato al miglioramento dell'efficacia e della rapidità dei procedimenti giudiziari, nonché alla buona amministrazione della giustizia, anche tramite la trasmissione diretta degli atti tra gli Stati membri, con l'effetto di semplificare e accelerare le procedure di notificazione e comunicazione – si prefigge l'obiettivo di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del richiedente e quelli del destinatario.

Per assicurare il diritto di difesa del destinatario e, nel contempo, evitare che il richiedente subisca pregiudizio a causa di un rifiuto meramente dilatorio e manifestamente abusivo a ricevere un atto non tradotto, il giudice deve, dunque, valutare le conoscenze linguistiche del destinatario, avvalendosi di tutti gli elementi di prova di cui dispone, in modo da stabilire se sia necessaria o meno la traduzione.

Ne consegue che il giudice adito perderebbe la propria posizione di imparzialità, se fosse considerato il “richiedente”.



Quinta parte

CGUE sentenza 7 luglio 2022, nella causa C-7/21, *LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG*, su art. 8, par. 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 (divieto ad una normativa nazionale di far contemporaneamente decorrere il termine di una settimana, per proporre opposizione avverso un'ordinanza con cui è stato disposto il pignoramento di crediti e per proporre rifiuto a ricevere la notificazione di tale ordinanza, se priva di idonea traduzione)

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG*

La pronuncia è stata emessa a seguito di rinvio pregiudiziale formulato dal Tribunale circoscrizionale di Bleiburg (Austria), nell'ambito di un giudizio promosso da una società nei confronti di 3 avvocati, per il risarcimento di danni derivanti da asserita responsabilità professionale. I legali, su incarico della società, avevano proposto opposizione avverso un'ordinanza resa dal Tribunale cantonale di Lubiana (Slovenia), con cui erano stati sottoposti a pignoramento alcuni crediti vantati dalla stessa società, ma tale opposizione era stata ritenuta tardiva, per decorrenza del termine di 8 giorni dalla data di avvenuta notifica in Austria, previsto dalla normativa processuale slovena.

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG*

I legali – nell'impugnare la decisione del Tribunale cantonale di Lubiana avanti la competente Corte d'appello di Maribor – oltre ad aver eccepito che il termine di soli 8 giorni previsto dalla normativa slovena era incostituzionale ed incompatibile con il diritto UE, avevano dedotto che il provvedimento era stato notificato privo di idonea traduzione, in violazione dell'art. 8, par. 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007. Ciò avrebbe precluso la possibilità di far valere le difese in tempo utile ed effettivo per conto della propria assistita.

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG*

Essendo stato respinto anche l'appello, con conseguente passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale cantonale di Lubiana, la società – dopo aver pagato l'importo dovuto alla parte creditrice – instaurava il procedimento avanti il giudice austriaco nei confronti dei legali, asserendo la loro colpa.

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG*

Il Tribunale circoscrizionale di Bleiburg emetteva un'ingiunzione di pagamento, che veniva opposta dai legali, i quali – oltre a ribadire i motivi già fatti valere nei giudizi in Slovenia, che ritenevano in grado di escludere la loro responsabilità per il danno lamentato dalla società – eccepivano, tra l'altro, che il termine previsto dalla normativa processuale slovena si poneva in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG*

Il giudice adito poneva il dubbio sulla legittimità della normativa slovena, rispetto al regolamento ed alla Carta, laddove, in particolare, non prevede che il termine di 8 giorni, per proporre opposizione avverso un'ordinanza con cui è stato disposto il pignoramento di crediti, decorra successivamente alla scadenza del termine di una settimana, per proporre rifiuto a ricevere la notificazione della medesima ordinanza, se priva di idonea traduzione.

Per questi motivi, ritenendo la questione rilevante ai fini della decisione, il giudice sospendeva il procedimento e chiedeva alla CGUE di pronunciarsi al riguardo.

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG*

La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 8, par. 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007, in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è precluso alla normativa di uno Stato membro far coincidere il *dies a quo* del termine di una settimana, entro il quale il destinatario può rifiutare di ricevere un atto privo di idonea traduzione, con il *dies a quo* del medesimo termine, entro il quale il destinatario può proporre opposizione nel merito.

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG*

La Corte ha precisato che:

a- il diritto del destinatario di rifiutare l'atto privo di idonea traduzione - da far valere contestualmente alla notificazione o alla comunicazione ovvero entro una settimana dall'avvenuta consegna – è finalizzato a tutelare il diritto ad una difesa effettiva, nel rispetto del principio di un equo processo, garantito dall'art. 47, 2° comma, della Carta;

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG*

b- sebbene il regolamento sia finalizzato al miglioramento dell'efficacia e della rapidità dei procedimenti giudiziari, nonché alla buona amministrazione della giustizia, il diritto del destinatario non può essere compromesso o limitato;

c- l'organo mittente è sempre tenuto ad informare la parte richiedente sul diritto di cui può avvalersi il destinatario, in modo che la parte che chiede la notifica o la comunicazione di un atto privo di idonea traduzione sia consapevole delle conseguenze del proprio operato ed assuma su di sé ogni rischio;

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG*

d- affinché possa essere effettivamente messo nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto – del quale è informato tramite gli appositi moduli standard, che devono necessariamente essere accompagnati all'atto da comunicare o notificare, anche nel caso di trasmissione a mezzo del servizio postale – è imprescindibile, per le sue opportune valutazioni, che il destinatario disponga dell'intero termine di una settimana, previsto dell'art. 8, par. 1, del regolamento;

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG*

e- la contestuale decorrenza del medesimo termine per proporre il rifiuto e per proporre opposizione nel merito all'atto privo di idonea traduzione determina un'ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro che non conoscono la lingua dell'atto, che, invece, devono poter beneficiare di tutti i termini riconosciuti dalla normativa nazionale di uno Stato membro per esercitare un diritto processuale, conformemente all'art. 47 della Carta;

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG*

f- la contestuale decorrenza del medesimo termine ed il rischio di incorrere in decadenze o preclusioni potrebbe anche incentivare comportamenti abusivi da parte del destinatario, tramite rifiuti ingiustificati o addirittura pretestuosi, e ciò sarebbe in evidente contrasto con il regolamento, che al considerando 10 afferma il principio, secondo cui la possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

CGUE sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, *LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG*

Il termine per proporre opposizione all'atto nel merito deve, pertanto, decorrere solamente ad avvenuta scadenza del termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di cui all'art. 8, par. 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007.



Sesta parte

CGUE sentenza 16 maggio 2024, nella causa C-222/23, «*Toplofikatsia Sofia*» EAD, su art. 7 del regolamento (UE) 2020/1784 (obbligo, a carico dello Stato membro ove deve essere effettuata la notifica o la comunicazione di un atto, di fornire assistenza agli organi mittenti nel reperimento del recapito del destinatario)

CGUE sentenza 16 maggio 2024, causa C-222/23,
«*Toplofikatsia Sofia*» EAD

La pronuncia è stata emessa a seguito di rinvio pregiudiziale formulato dal Tribunale distrettuale di Sofia (Bulgaria), nell'ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da una società nei confronti di una persona fisica (cittadino bulgaro).

Da verifiche svolte d'ufficio, emergeva che il debitore aveva trasferito, con ogni probabilità, il proprio domicilio effettivo in un altro Stato membro, ma non era noto l'indirizzo.

Per poter notificare il provvedimento, occorreva assumere informazioni in loco, tramite le competenti autorità di tale Stato.

CGUE sentenza 16 maggio 2024, causa C-222/23,
«Toplofikatsia Sofia» EAD

Il giudice adito chiedeva, pertanto, alla CGUE di chiarire se, in forza dell'art. 7 del regolamento (UE) 2020/1784, è consentito al giudice dello Stato membro competente ad emettere un'ingiunzione di pagamento rivolgersi alle autorità dello Stato membro ove il debitore risulta essere domiciliato, per poterne individuare il recapito ai fini della notificazione o comunicazione del provvedimento.

CGUE sentenza 16 maggio 2024, causa C-222/23,
«*Toplofikatsia Sofia*» EAD

La Corte ha stabilito che l'art. 7 del regolamento (UE) 2020/1784 impone allo Stato membro, ove il debitore può essere ragionevolmente considerato domiciliato, un obbligo di assistenza nel reperimento del recapito del destinatario dell'atto, designando le autorità alle quali gli organi mittenti possono rivolgere le opportune richieste e mettendo anche a disposizione tutti i mezzi necessari, ivi compresi i propri registri anagrafici o altre banche dati.



Studio Legale Sardo

Via Visconti di Modrone 8/10

20122 Milano

Tel. +39.02.86464600 - 02.72002372 - 02.72002395

Fax +39.02.89010421

www.studiolegalesardo.it

Legall STUDI LEGALI ALLEATI